

## NUOVI PROCEDIMENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO UNIFICATO

Oltre a un aumento complessivo degli importi del C. U., il D. L. 98/2011 (convertito con L. 111/2011) ha assoggettato al pagamento del C. U. i seguenti procedimenti:

| Procedimenti  | Regola ante DL 98       | Regola post DL 98   |
|---|-------------------------|---|
| 1. Processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie <sup>1</sup>  | Non dovuto              | C.U. dovuto pari a:<br><b>€ 37,00</b>                       |
| 2. Processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego <sup>2</sup>  | Non dovuto              | C.U. dovuto <b>in base agli scaglioni</b> ridotto alla metà |
| 3. Processi dinanzi alla Cassazione per controversie nelle materie di cui ai precedenti punti 1. e 2.   | Non dovuto <sup>3</sup> | C.U. dovuto <b>in base agli scaglioni</b>                   |
| 4. Procedimenti di cui all'art. 711 Cpc (Separazione consensuale dei coniugi)<br>5. Procedimenti di cui all'art. 4, c. 16 della L. 898/1970 (divorzio – domanda congiunta)  | Non dovuto              | C.U. dovuto pari a:<br><b>€ 37,00</b>                       |
| 6. Procedimenti di cui al Capo I, Titolo II del Libro IV Cpc (Separazione personale dei coniugi)<br>7. Procedimenti contenziosi di cui all'art. 4 L. 898/1970 (divorzio giudiziale)   | Non dovuto              | C.U. dovuto pari a:<br><b>€ 85,00</b>                       |
| 8. Processo esecutivo per consegna e rilascio   | Non dovuto              | C.U. dovuto pari a:<br><b>€ 121,00</b>                      |
| 9. Mancata indicazione da parte del difensore del proprio <b>indirizzo di posta elettronica certificata</b> e il proprio <b>numero di fax</b> ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il <b>codice fiscale</b> nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso.   | Regola non prevista     | C. U. dovuto è aumentato della metà                         |
| 10. Processo tributario   | Non dovuto              | C.U. dovuto negli importi sotto indicati:                   |
| a) per controversie di valore fino a <b>€ 2.582,28</b>  |                         | <b>€ 30,00</b>  |
| b) per controversie di valore superiore a <b>€ 2.582,28</b> e fino a <b>€ 5.000,00</b>  |                         | <b>€ 60,00</b>  |
| c) per controversie di valore superiore a <b>€ 5.000,00</b> e fino a <b>€ 25.000,00</b>   |                         | <b>€ 120,00</b>   |
| d) per controversie di valore superiore a <b>€ 25.000,00</b> e fino a <b>€ 75.000,00</b>  |                         | <b>€ 250,00</b>   |
| e) per controversie di valore superiore a <b>€ 75.000,00</b> e fino a <b>€ 200.000,00</b>   |                         | <b>€ 500,00</b>   |
| f) per controversie di valore superiore a <b>€ 200.000,00</b>   |                         | <b>€1.500,00</b>  |
| 11. Processo amministrativo: oltre a un aumento complessivo degli importi del C. U., è stato previsto che esso sia dovuto per i ricorsi sia <b>principale</b> , sia <b>incidentale</b> e anche per i <b>motivi aggiunti</b> che introducono domande nuove.<br>Inoltre, anche nel processo amministrativo, ove il difensore non indichi il proprio <b>indirizzo di posta elettronica certificata</b> e il proprio recapito <b>fax</b> , ai sensi dell'articolo 136 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, <b>il C. U. è aumentato della metà.</b> |                         |   |

<sup>1</sup> Il contributo unificato è dovuto per le parti titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione) superiore a € 31.884,48.

<sup>2</sup> Il contributo unificato è dovuto per le parti titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione) superiore a € 31.884,48.

<sup>3</sup> Il D. L. 29 dicembre 2010, n. 225 *Decreto Milleproroghe 2011*, convertito con modificazioni con la L. 26 febbraio 2011, n. 10, all'art. 2, c. 4-quinquiesdecies, aveva stabilito che "fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione". In conseguenza di ciò, fino alla fine dell'anno in 2011, per i suddetti procedimenti era previsto che non dovesse essere dovuto il contributo unificato.